

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
91/C 86/01	ECU — Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu per il mese di aprile 1991	1
91/C 86/02	Progetto pilota di sovvenzione alle traduzioni di opere letterarie contemporanee	3
91/C 86/03	Nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	7
91/C 86/04	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	7
Corte di giustizia		
CORTE DI GIUSTIZIA		
91/C 86/05	Sentenza della Corte, del 28 febbraio 1991, nella causa C-234/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Stergios Delimitis contro Henninger Bräu AG (<i>Concorrenza — Contratti di fornitura di birra — Pregiudizio per il commercio intracomunitario — Esenzione per categorie — Competenze dei giudici nazionali</i>)	8
91/C 86/06	Causa C-370/90: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, con ordinanza 19 ottobre 1990, nella causa The Queen contro Immigration Appeal Tribunal e il sig. Surinder Singh, Ex parte: Secretary of State for the Home Department.	9
91/C 86/07	Causa C-63/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal, con decisione del 21 dicembre 1990, nella causa Sonia Jackson contro the Chief Adjudication Officer	9

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 86/08	Causa C-64/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal, con decisione del 21 dicembre 1990, nella causa Patricia Cresswell contro the Chief Adjudication Officer	9
91/C 86/09	Causa C-65/91: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 febbraio 1991	10
91/C 86/10	Causa C-66/91: Ricorso della Emerald Limited contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 15 febbraio 1991	11
91/C 86/11	Causa C-71/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova, con sentenza del 14 gennaio 1991, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Ponente Carni SpA e Amministrazione delle finanze	12
91/C 86/12	Causa C-76/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, Lisbona, con sentenza del 14 febbraio 1991, nella causa SA Caves Neto Costa contro il ministro del commercio e del turismo e il sottosegretario al commercio con l'estero	12
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
91/C 86/13	Causa T-13/91: Ricorso del sig. Michael Harrison contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 febbraio 1991	13

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

91/C 86/14	Avviso di bando di gara — Contratto per la prestazione di servizi d'assistenza tecnica per l'attuazione delle iniziative comunitarie Euroform, Now e Horizon	14
91/C 86/15	Bando di gara per la creazione e la gestione di una struttura intermedia di supporto alla realizzazione di iniziative prese dalla Commissione nell'ambito dell'attuazione di interventi co-finanziati dai fondi strutturali	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu: 10,25 % per il mese di aprile 1991ECU (¹)

2 aprile 1991

(91/C 86/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3481	Scudo portoghese	180,959
Marco tedesco	2,05730	Dollaro USA	1,21246
Fiorino olandese	2,31894	Franco svizzero	1,74836
Sterlina inglese	0,692041	Corona svedese	7,43357
Corona danese	7,89188	Corona norvegese	8,01312
Franco francese	6,98011	Dollaro canadese	1,40427
Lira italiana	1535,58	Scellino austriaco	14,4767
Sterlina irlandese	0,770107	Marco finlandese	4,85467
Dracma greca	223,140	Yen giapponese	169,259
Peseta spagnola	127,781	Dollaro australiano	1,56648
		Dollaro neozelandese	2,05327

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

ECU

Importo in moneta nazionale per una unità:

	28. 3. 1991	marzo (1)		28. 3. 1991	marzo (1)
Franco belga e lussemburghese	42,3693	42,2789	Scudo portoghese	180,567	179,069
Marco tedesco	2,05891	2,05240	Dollaro USA	1,20018	1,28059
Fiorino olandese	2,32103	2,31348	Franco svizzero	1,75166	1,77327
Sterlina inglese	0,691945	0,700236	Corona svedese	7,41278	7,53498
Corona danese	7,89333	7,88105	Corona norvegese	8,00039	8,01259
Franco francese	6,97964	6,98529	Dollaro canadese	1,39077	1,48131
Lira italiana	1532,03	1530,70	Scellino austriaco	14,4850	14,4393
Sterlina irlandese	0,770481	0,770241	Marco finlandese	4,85412	4,90852
Dracma greca	222,729	221,353	Yen giapponese	168,565	175,573
Peseta spagnola	127,579	127,633	Dollaro australiano	1,54862	1,65958
			Dollaro neozelandese	2,04460	2,15433

(1) La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

Progetto pilota di sovvenzione alle traduzioni di opere letterarie contemporanee

(91/C 86/02)

La Commissione delle Comunità europee ha lanciato nel 1989 un progetto pilota per incoraggiare, mediante l'attribuzione di sovvenzioni alle traduzioni, una maggiore diffusione di opere letterarie contemporanee rappresentative della cultura europea.

Si elencano qui di seguito criteri e modalità del progetto.

1. La sovvenzione viene concessa per la traduzione di opere letterarie contemporanee che siano rappresentative della cultura che le ha prodotte e che abbiano buone probabilità d'interessare un vasto pubblico europeo.

Eccezionalmente, possono essere concessi aiuti ad opere rilevanti per la cultura europea, scritte da autori di paesi extracomunitari firmatari della convenzione culturale europea.

2. Per «opere letterarie contemporanee» s'intendono opere letterarie pubblicate per la prima volta nel ventesimo secolo, e preferibilmente dopo il 1945. In via eccezionale potranno essere prese in considerazione opere letterarie pubblicate per la prima volta alla fine del diciannovesimo secolo.

3. Viene data la precedenza, in ordine decrescente, alla traduzione di opere:

- da lingue meno diffuse in lingue più diffuse;
- da lingue meno diffuse in altre lingue meno diffuse;
- da lingue più diffuse in lingue meno diffuse;
- da lingue più diffuse in altre lingue più diffuse, tenendo conto in particolare della situazione specifica delle letterature le cui opere sono meno tradotte.

4. La sovvenzione è concessa per la traduzione di opere la cui pubblicazione sul mercato europeo è considerata non valida commercialmente senza una sovvenzione della Comunità.

5. Una sovvenzione può essere concessa per la traduzione di estratti di un'opera letteraria scritta in una delle lingue meno diffuse per consentire ad un editore che vorrebbe pubblicarla, ma che non è in grado di

leggerla nella lingua originale, di valutarne più facilmente il valore letterario e l'interesse commerciale.

6. Per quanto riguarda la procedura:

— le domande di sovvenzione devono essere presentate entro il 15 settembre 1991 dagli editori che si propongono di pubblicare traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le domande devono essere inviate contemporaneamente alla Commissione (in tre esemplari dattilografati) e agli uffici di contatto di cui si fornisce l'elenco nell'allegato 2 (in due esemplari dattilografati). Il termine è improrogabile. La data del timbro postale varrà come data ufficiale di presentazione della domanda;

— la domanda deve essere presentata sul formulario tipo; non sono ammesse riproduzioni dattilografate di tale formulario. Le informazioni di cui all'allegato 1 devono essere unite al formulario tipo, ad uso della Commissione e dell'ufficio di contatto, in un unico fascicolo (formato massimo A 4). I formulari di domanda sono forniti dagli uffici di contatto, e presso gli uffici della Commissione delle Comunità europee nei paesi membri, elencati nell'allegato 2, o dalla divisione «Azione culturale» della Commissione, Ufficio 0/8 Joseph II 70, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

— la decisione di accordare o meno la sovvenzione sarà presa dalla Commissione entro il 15 ottobre 1991, previo parere del gruppo consultivo di esperti e tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

7. La sovvenzione copre il 100 % del compenso del traduttore calcolato secondo le tariffe normalmente praticate sul mercato del paese interessato. La traduzione deve essere pubblicata entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata concessa la sovvenzione. In caso di non pubblicazione, tutti gli anticipi devono essere rimborsati.

8. Il progetto pilota entra in funzione alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ha una durata, in via sperimentale, di cinque anni, e sarà ripubblicato annualmente.

*ALLEGATO 1***Informazioni a sostegno della domanda che devono essere fornite dall'editore desideroso di pubblicare la traduzione di un'opera letteraria contemporanea**

- Valutazione del mercato previsto.
- Prova che la sovvenzione comunitaria contribuirà sensibilmente ad assicurare la validità commerciale della traduzione.
- Accordo di principio tra il detentore o i detentori dei diritti e l'editore della traduzione.
- Date previste per l'ultimazione della traduzione e per la pubblicazione, stima del prezzo, progetto di contratto di traduzione e garanzie sulla competenza del traduttore.
- Piano di commercializzazione.
- Attestazione del fatto che l'editore non ha beneficiato di nessun altro finanziamento pubblico.
- Assicurazione che nel volume verranno chiaramente menzionati il nome del traduttore e il contributo della Comunità.

*ALLEGATO 2***Uffici di contatto**

1. BELGIO

Commissie van Advies tot bevordering van de Nederlandse letterkunde — Administratie voor Kunst
Koloniënstraat 29-31
B-1000 Brussel

Commission des lettres de la Communauté française
Galerie Ravenstein 4/28
B-1000 Bruxelles

Monsieur Roger Havenith
Chaussée Romaine 733, boîte 3
B-1020 Bruxelles

2. DANIMARCA

Dansk litteraturinformationscenter
Fru Lise Bostrup
Amaliegade 38
DK-1256 København K

3. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Europäisches Übersetzerkollegium in Straelen
D-4172 Straelen — Niederrhein 1

4. GRECIA

Κα' Αλκηστis Σουλογιάνη
Τμήμα Γραμμάτων
Υπουργείο Πολιτισμού
Ερμού 17
GR-10186 Αθήνα

5. SPAGNA

Federación de Gremios de Editores de España
C/Juan Ramón Jiménez, 45-9º Izd.
E-28036 Madrid

6. FRANCIA

Direction du livre et de la lecture
27, avenue de l'Opéra
F-75001 Paris

7. IRLANDA

Arts Council
70 Merrion Square
IRL-Dublin

8. ITALIA

Sottocomitato consultivo per gli incentivi alle traduzioni di opere italiane in lingue straniere
Direzione generale relazioni culturali
Ministero degli affari esteri
Piazzale Farnesina
I-00194 Roma

9. LUSSEMBURGO

Service de littérature du ministère des affaires culturelles
19-21, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

10. PAESI BASSI

Interim Stichting Nederlands Literair Productie-Vertalingen Fonds
Singel 464
NL-1017 AV Amsterdam

11. PORTOGALLO

Instituto Português do Livro e da Leitura
Av. de Berna, 13/4º
PT-1000 Lisboa

12. REGNO UNITO

Dr Alastair Niven
Director of Literature
Arts Council of Great Britain
105 Piccadilly
UK-London W1U 0AU

Uffici della Commissione delle Comunità Europee

BELGIO

Bruxelles/Brussel

Rue Joseph II 99, B-1040 Bruxelles
Joseph II straat 99, B-1040 Brussel
Tel. 235 38 44

DANIMARCA

København

Højbrohus
Østergade 61
Postbox 144
DK-1004 København K
Tel. 14 41 40

GERMANIA

Bonn

Zitelmannstraße 22
D-5300 Bonn
Tel. 53 00 90

Berlin (antenna dell'ufficio di Bonn)

Kurfürstendamm 102
D-1000 Berlin 31
Tel. 892 40 28

München (antenna dell'ufficio di Bonn)

Erhardtstraße 27
D-8000 München 2
Tel. 202 10 11

GRECIA

Aθήνα

2 Vassilissis Sofias
Postfach 11002
GR-Athina 10674
Tel. 724 39 82 (tre linee)

SPAGNA

Madrid

Calle de Serrano 41
5ª Planta
E-28001 Madrid
Tel. 435 17 00/435 15 28

Barcelona

Edificio Atlàntico
Av. Diagonal, 407bis
E-08008 Barcelona
Tel. 415 81 77
Fax 415 63 11

FRANCIA

Paris

288, Bd Saint Germain
F-75007 Paris
Tel. 40 63 40 99

Marseille (antenna dell'ufficio di Parigi)

C.M.C.I
2, rue Henri Barbusse
F-13241 Marseille Cedex 01
Tel. 91 91 46 00

IRLANDA

Dublin

39 Molesworth Street
IRL-Dublin 2
Tel. 71 22 44

ITALIA

Roma

Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Milano (antenna dell'ufficio di Roma)

Corso Magenta 59
I-20123 Milano
Tel. 80 15 05/6/7/8

LUSSEMBURGO

Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg
Tel. 430 11

PAESI BASSI

Den Haag

Korte Vijverberg 5
NL-2513 AB Den Haag
Tel. 346 93 26

PORTOGALLO

Lisboa

Centro Europeu Jean Monnet
Rua do Salitre 56
P-1200 Lisboa
Tel. 154 11 44

REGNO UNITO

London

Jean Monnet House
8, Storey's Gate
UK-London SW1P 3AT
Tel. 222 81 22

Belfast (antenna dell'ufficio di Londra)

Windsor House
9/15, Bedford Street
UK-Belfast BT2 7EG
Tel. 24 07 08

Cardiff (antenna dell'ufficio di Londra)

4, Cathedral Road
UK-Cardiff CF1 9SG
Tel. 37 16 31

Edinburgh (antenna dell'ufficio di Londra)

7, Alva Street
UK-Edinburgh EH2 4PH
Tel. 225 20 58

Nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(91/C 86/03)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽¹⁾ la Commissione ha deciso, in data 20 marzo 1991, di nominare:

- 1) membri titolari del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in rappresentanza della Commissione, i signori:

J. DEGIMBE	direttore generale dell'occupazione, delle relazioni industriali e degli affari sociali
R. HULL	consigliere alla direzione generale «ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile»
R. PETRELLA-TIRONE	capo unità alla direzione generale «affari scientifici, ricerca e sviluppo»

- 2) membri supplenti del consiglio di amministrazione della predetta fondazione, la signorina, la signora e il signor:

F. DEVONIC	capo unità
R. LAMBERT	capo unità
H. OST	capo unità

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

(91/C 86/04)

Publicazione di note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 315/91 ⁽²⁾

Il testo «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» ⁽³⁾ è modificato come segue:

Pagina «Capitolo 23/4»

«2306 90 91 di germi di granturco»

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente sottovoce comprende i residui dell'estrazione dell'olio di germe di granturco ottenuti a umido o a secco (vedasi la nota complementare 1 del capitolo 23).»

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991.

⁽³⁾ Il testo delle note esplicative per il momento è disponibile in tutte le versioni, tranne il danese e il greco che sono in corso di elaborazione e saranno pubblicate quanto prima.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 28 febbraio 1991

nella causa C-234/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Stergios Delimitis contro Henninger Bräu AG (*)

(Concorrenza — Contratti di fornitura di birra — Pregiudizio per il commercio intracomunitario — Esenzione per categorie — Competenze dei giudici nazionali)

(91/C 86/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-234/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Stergios Delimitis e Henninger Bräu AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 85 del trattato CEE e del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173, pag. 5, modificato nella GU n. L 79 del 23 marzo 1984, pag. 38), la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione; F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 28 febbraio 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Un contratto di fornitura di birra è vietato dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, qualora ricorrano due condizioni cumulative. È necessario in primo luogo che, tenuto conto del contesto economico e giuridico del contratto oggetto della controversia, il mercato nazionale della distribuzione di birra in pubblici esercizi sia difficilmente accessibile a concorrenti che potrebbero insediarsi in tale mercato o che potrebbero ivi estendere la loro quota di mercato. Il fatto che il contratto di cui trattasi faccia parte, in tale mercato, di un insieme di contratti analoghi che producono un effetto cumulativo sul meccanismo della concorrenza, costituisce solo un fattore tra gli altri per valutare se un tale mercato sia effettivamente di difficile accesso. Bisogna in secondo luogo che il contratto di cui trattasi contribuisca in modo significativo all'effetto di sbarramento prodotto dall'insieme di questi contratti nel loro contesto economico e giuridico.

L'importanza del contributo del singolo contratto dipende dalla posizione delle parti contraenti sul mercato di cui è causa e dalla durata del contratto.

2. Un contratto di fornitura di birra che autorizzi il rivenditore ad acquistare birra proveniente da altri Stati membri non è in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati, qualora tale autorizzazione corrisponda ad una reale possibilità, per un fornitore nazionale o straniero, di fornire a tale rivenditore birre originarie di altri Stati membri.
3. Le condizioni per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva non ricorrono qualora le bevande oggetto di un obbligo di acquisto esclusivo non siano elencate nel testo stesso del contratto, ma sia convenuto che esse risultino di volta in volta dal listino dei prezzi della fabbrica di birra o delle sue società controllate.
4. L'esenzione per categorie di cui al regolamento (CEE) n. 1984/83 non si applica ad un contratto di fornitura di birra relativo ad un pubblico esercizio dato in affitto al rivenditore o messo a sua disposizione dal fornitore e che contenga un obbligo di acquisto di bevande diverse dalla birra, qualora tale contratto non risponda ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento.
5. Un giudice nazionale non può estendere il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1984/83 a contratti di fornitura di birra che non rispondano esplicitamente alle condizioni di esenzione fissate da questo regolamento. Il giudice nazionale non può neppure dichiarare l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato inapplicabile ad un contratto di questo tipo ai sensi del paragrafo 3 di questa stessa norma. Esso può ciononostante accertare la nullità di questo contratto, in conformità all'articolo 85, paragrafo 2, qualora abbia raggiunto la certezza che il contratto non potesse essere oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

(*) GU n. C 238 del 16. 9. 1989.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, con ordinanza 19 ottobre 1990, nella causa The Queen contro Immigration Appeal Tribunal e il sig. Surinder Singh, Ex parte: Secretary of State for the Home Department

(Causa C-370/90)

(91/C 86/06)

Con ordinanza 19 ottobre 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 dicembre 1990, nella causa The Queen contro Immigration Appeal Tribunal e il sig. Surinder Singh, Ex parte: Secretary of State for the Home Department, la High Court of Justice, Queen's Bench Division ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Nel caso in cui una donna coniugata, che è cittadina di uno Stato membro, abbia esercitato in un altro Stato membro diritti sulla base del trattato, svolgendovi un'attività lavorativa ed entri e soggiorni nello Stato membro di cui è cittadina al fine di svolgere un'attività commerciale con suo marito, se l'articolo 52 del trattato di Roma e la direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, conferiscano al marito (che non è cittadino comunitario) il diritto di entrare e soggiornare nello Stato membro con la moglie».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal, con decisione del 21 dicembre 1990, nella causa Sonia Jackson contro the Chief Adjudication Officer

(Causa C-63/91)

(91/C 86/07)

Con decisione 21 dicembre 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1991, nella causa Sonia Jackson contro the Chief Adjudication Officer, la Court of Appeal ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'assegno supplementare — che costituiva un beneficio attribuibile in varie circostanze personali a coloro i cui mezzi fossero insufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla legge e che potessero o meno aver sofferto di uno dei rischi elencati all'articolo 3 della direttiva 79/7/CEE — rientri nella portata dell'articolo 3 della direttiva 79/7/CEE.

2. Se la soluzione della questione sub 1 sia la stessa in ogni caso o dipenda dal se una persona subisca uno dei rischi elencati nell'articolo 3 della direttiva 79/7/CEE.

3. Se le condizioni per aver diritto all'indennità supplementare possano rientrare nella direttiva 76/207/CEE qualora tali condizioni si riferiscano unicamente all'accesso all'indennità supplementare ma l'effetto dell'applicazione di tali condizioni può essere tale da pregiudicare l'accesso di un genitore non coniugato alla formazione professionale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal, con decisione del 21 dicembre 1990, nella causa Patricia Cresswell contro the Chief Adjudication Officer

(Causa C-64/91)

(91/C 86/08)

Con decisione 21 dicembre 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1991, nella causa Patricia Cresswell contro the Chief Adjudication Officer, la Court of Appeal ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un sostegno di reddito — che è un beneficio attribuibile in varie circostanze personali a coloro i cui mezzi siano insufficienti a soddisfare i loro bisogni come definiti dalla legge e che possano o meno aver sofferto di uno dei rischi elencati all'articolo 3 della direttiva 79/7/CEE — rientri nella portata dell'articolo 3 della direttiva 79/7/CEE.

2. Se la soluzione della questione sub 1 sia la stessa in ogni caso o dipenda dal se una persona subisca uno dei rischi elencati all'articolo 3 della direttiva 79/7/CEE.

3. Se le condizioni per aver diritto al sostegno di reddito possano rientrare nella direttiva 76/207/CEE qualora tali condizioni si riferiscano unicamente all'accesso al sostegno di reddito ma l'effetto dell'applicazione di tali condizioni può essere tale da pregiudicare l'accesso di un genitore non coniugato al lavoro a tempo parziale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 febbraio 1991

(Causa C-65/91)

(91/C 86/09)

Il 13 febbraio 1991, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Teofane Christoforou e dalla sig.ra Maria Anna Paraskeuá, membri del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, anch'egli membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica ellenica, includendo i fiammiferi (voce 36.06 della tariffa doganale comune) nella «lista DELTA», non pubblicata, con la conseguenza che non vengono rilasciate licenze d'importazione per detti prodotti dalla Svezia e, per un certo periodo di tempo, dalla Bulgaria, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 288/82⁽¹⁾, dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, come successivamente modificati, e dell'articolo 13 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Svezia del 1972, come modificato dal protocollo addizionale del 1980 tra la CEE e la Svezia a motivo dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea⁽³⁾.
2. Dichiarare che la Repubblica ellenica, rifiutandosi di trasmettere alla Commissione i testi normativi, amministrativi e di altro genere relativi alle procedure di importazione, ed in particolare quelli riferentisi alla «lista DELTA», come pure quelli vigenti al momento del rifiuto di rilasciare licenze di importazione o/e quelli attualmente in vigore, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, del trattato CEE.
3. Porre le spese a carico della Repubblica ellenica.

Mezzi e principali argomenti

Prima dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea la produzione e la vendita di fiammiferi in Grecia era soggetta ad un regime di monopolio statale ad indole commerciale.

L'atto di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea contemplava, all'articolo 40, paragrafo 1, che i monopoli statali a carattere commerciale dovevano venir aboliti entro il 31 dicembre 1985. Di conseguenza la convenuta — dal 1° gennaio 1986 — non poteva praticare alcuna limitazione all'importazione in Grecia di fiammiferi provenienti da paesi terzi, salvoché dette limitazioni fossero contemplate da norme di diritto comunitario. A quanto risulta dagli elementi trasmessi alla Commissione dalle imprese che hanno presentato reclami emerge che le autorità greche, a decorrere dal 7 maggio 1986 hanno posto come condizione per l'importazione di fiammiferi dai paesi terzi il previo conseguimento di una licenza d'importazione, nonostante non fosse prevista alcuna limitazione quantitativa né per i fiammiferi svedesi né per quelli bulgari nelle norme comunitarie in materia (regolamento (CEE) n. 3420/83 e regolamento (CEE) n. 288/82, rispettivamente, nonché l'accordo CEE—Svezia del 1972). Nonostante, inoltre, gli articoli 24—27 dell'accordo con la Svezia istituiscano procedure per l'adozione di provvedimenti di garanzia, le autorità greche non si sono avvalse di dette procedure, ma anzi, il 21 luglio 1987 hanno avanzato istanza di controllo comunitario, in virtù del regolamento (CEE) n. 288/82, invocando il fatto che la quota di mercato detenuta dall'industria greca dei fiammiferi, che fruiva del monopolio prima che la Grecia aderisse alla Comunità europea, si era ridotta al 60 %. Il 3 agosto 1987 la Commissione negava la concessione del controllo, ma autorizzava la Grecia ad esercitare un controllo di carattere nazionale. Per questi motivi, la Commissione ritiene che quantomeno nel periodo febbraio 1987 — 3 agosto 1987 la convenuta sia venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 288/82 e dell'articolo 13 dell'accordo tra la CEE e la Svezia del 1978, come modificati in seguito. Poiché la convenuta ha omesso di comunicare alla Commissione i provvedimenti di controllo in sede nazionale adottati il 3 agosto 1987, come prescrivono gli articoli 12, paragrafo 3 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, è venuta meno anche agli obblighi che le incombono in virtù di detti articoli.

Inoltre, il diniego delle autorità greche a collaborare con la Commissione e a fornire i necessari chiarimenti sulla «lista DELTA», compilata dal ministero del commercio e tenuta segreta dalla Banca greca e mai pubblicata, costituisce infrazione all'articolo 5, paragrafo 1, del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 186
e GU n. L 357 del 30. 12. 1980, pag. 104.

Ricorso della Emerald Limited contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 15 febbraio 1991

(Causa C-66/91)

(91/C 86/10)

Il 15 febbraio 1991 la società Emerald Meats Limited, of Emerald House, con sede in Dublino, Herbert Street n. 8, rappresentata dall'avv. John Ratliff, del foro di Middle Temple e dall'avv. Elisabethann Wright, del foro di Inn of Court of Northern Ireland, assistiti dall'avv. John Lavery, dello studio Lavery, Kirby & Company Solicitors, Main Street, Blackrock, Co. Dublino, con domicilio eletto presso gli avvocati Stanbrook and Hooper, 3 rue Thomas Edison, L-1445 Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la decisione della Commissione del 6 febbraio 1991, nella parte in cui la Commissione ha stabilito di:
 - attribuire il contingente GATT di cui trattasi senza garantire la concessione alla Emerald Meats di quote per il 1990 ed il 1991;
 - negare la concessione delle relative licenze di importazione sino alla conclusione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice nazionale;
 - vietare la concessione di licenze di importazione sino all'esito finale di tali procedimenti salvo presentazione di una fideiussione per un importo pari a quello del tributo maggiorato del 20 %;
2. condannare la Comunità europea al risarcimento del danno che la Emerald Meats ha subito e subirà per effetto dell'errata gestione ed amministrazione da parte della Commissione del predetto contingente tariffario concesso per il 1991 conformemente alla normativa comunitaria;
3. con condanna al pagamento degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
4. condannare la Commissione alla spese del giudizio.

Mezzi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto le licenze di importazione della Emerald Meats nell'ambito del contingente

GATT ai sensi del regolamento (CEE) n. 3885/90 della Commissione e segue in successione cronologica le cause C-106/90 ⁽¹⁾ e C-371/90 ⁽²⁾.

La decisione 6 febbraio 1991 è costituita da un telex del direttore generale per l'agricoltura inviato agli enti del Regno Unito e dell'Irlanda che appare contrario al trattato in quanto:

1. La Commissione non può legittimamente adottare una decisione ed emanare un regolamento relativo all'attribuzione del contingente GATT 1991 agli operatori interessati e poi disporre che le licenze di importazione non saranno rilasciate a taluni richiedenti in base al rilievo che vi è un giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale. Un tale comportamento non può definirsi gestione comunitaria del contingente comunitario.
2. La posizione della Commissione è interamente basata sull'errata premessa dell'esistenza di richieste «doppie», identiche per numero e per oggetto. Ciò è errato, poiché solamente la richiesta della Emerald Meats è quella valida. Le licenze di importazione richieste dalla Emerald Meats e dalle imprese di lavorazione delle carni non sono, comunque, nemmeno le stesse. È pertanto errato il concetto di richieste «doppie» su cui la Commissione intende basarsi nelle proprie decisioni inerenti alla ripartizione e attribuzione del contingente 1991, così come errato risulterà il relativo regolamento. Ne consegue l'illegittimità della decisione e del regolamento sotto tale profilo.
3. È allo stesso modo interamente errata la posizione della Commissione secondo cui la concessione delle licenze alla Emerald Meats può essere sospesa per brevi periodi (vale a dire sino alla conclusione delle cause pendenti dinanzi al giudice irlandese). Vi è, infatti, il manifesto pericolo di un allungamento dei tempi di tali giudizi e che l'emanazione delle decisioni possa subire ritardi.
4. La Commissione non ha il potere, nell'ambito dei regolamenti di cui trattasi, di ordinare la presentazione della detta fideiussione per un importo maggiorato del 20 %. Tale richiesta è illegittima e assume carattere di sanzione e farà sì che la Emerald Meats si asterrà dall'utilizzo della quota ad essa spettante. Sembra, inoltre, che la Commissione intenda utilizzare la fideiussione al fine ulteriore di costituire a favore della Commissione stessa e/o di altri enti interessati una sorta di assicurazione contro possibili azioni.

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 22. 5. 1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 310 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

5. Tale richiesta appare, inoltre, del tutto irragionevole. La Emerald Meats semplicemente non dispone dei mezzi necessari per presentare una fideiussione di tale entità per il quantitativo della propria quota. La richiesta è illegittima e viola il principio di proporzionalità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova, con sentenza del 14 gennaio 1991, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Ponente Carni SpA e Amministrazione delle finanze

(Causa C-71/91)

(91/C 86/11)

Con ordinanza 14 gennaio 1991 (pervenuta alla cancelleria della Corte delle Comunità europee il 21 febbraio 1991) emanata nella causa dinanzi ad esso pendente fra la società Ponente Carni SpA e l'Amministrazione delle finanze, il tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni:

1. Se «i diritti di carattere remunerativo» di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 69/355/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, del 17 luglio 1969 ⁽²⁾, siano individuabili unicamente nei corrispettivi di servizi facoltativi resi individualmente dalla pubblica amministrazione nell'interesse particolare del richiedente, ovvero, se detti diritti siano anche individuabili in una più ampia nozione di tributi generalmente imposti per servizi resi nell'interesse generale.
2. Se l'attività amministrativa svolta dallo Stato per «mantenere l'apparato idoneo a dare pubblicità a tutti gli atti relativi alla vita delle società» abbia, per il diritto comunitario, la natura di un servizio reso individualmente dal quale si possa pretendere la corresponsione di un onere pecuniario conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 69/355/CEE e, in caso affermativo, se le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, siano compatibili con una normativa nazionale che ponga a carico della società di cui all'articolo 3 della direttiva tributi la cui entità non sia quantificabile in base al costo del servizio.

⁽¹⁾ Trattasi della direttiva 69/335/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

3. Se le disposizioni dell'articolo 12, ultimo comma, della direttiva citata siano compatibili con disposizioni dell'ordinamento nazionale (articolo 36, paragrafo 8 bis della legge n. 154 del 27. 4. 1989, che impongono con periodicità annuale a carico delle società per azioni previste dall'articolo 3 della stessa direttiva, tributi non quantificabili in base al costo del servizio e di entità superiore rispetto a quelli applicati nel territorio dello Stato alle società di capitali a responsabilità limitata per le operazioni similari.

4. Se la tassa annuale di concessione governativa di iscrizione della società nel registro delle imprese, imposta dall'articolo 36, paragrafo 8 della legge n. 154, del 27. 4. 1989, sia configurabile come imposizione vietata ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 69/935/CEE del 17. 6. 1969 ⁽³⁾.

⁽³⁾ Trattasi della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17. 7. 1969.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, Lisbona, con sentenza del 14 febbraio 1991, nella causa SA Caves Neto Costa contro il ministro del commercio e del turismo e il sottosegretario al commercio con l'estero

(Causa C-76/91)

(91/C 86/12)

Con sentenza 14 febbraio 1991 pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1991, nella causa SA Caves Neto Costa, Lisbona, contro il ministro del commercio e del turismo e il sottosegretario al commercio con l'estero, il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il progressivo riordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 1986, da parte della Repubblica portoghese, dei monopoli di carattere commerciale, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative agli

- approvvigionamenti e agli sbocchi, imponga alla suddetta Repubblica con riferimento al monopolio delle importazioni di alcol puro da parte dell'impresa pubblica Administração-Geral do Açúcar e do Alcool, di aprire contingenti di libera importazione dagli altri Stati membri per tutti gli anni compresi nel periodo transitorio oppure le consenta di sottrarre a questo obbligo i primi anni del periodo considerato.
2. Qualora sia esatta la seconda soluzione, a decorrere da quale data, durante il periodo transitorio, ci si

possa ragionevolmente aspettare che la Repubblica portoghese attenni il monopolio dell'importazione di alcol puro, fissando contingenti di libera importazione.

3. Se, per quanto riguarda l'alcol etilico, debbano considerarsi corretti i contingenti indicati dalla Commissione nella sua raccomandazione, dell'8 ottobre 1987, espressamente prevista dal citato articolo 208, paragrafo 1, dell'atto d'adesione.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Ricorso del sig. Michael Harrison contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 26 febbraio 1991

— condannare la Commissione alle spese.

(Causa T-13/91)
(91/C 86/13)

Mezzi e principali argomenti

Il 26 febbraio 1991 il sig. Michael Harrison, residente in Ainsdale Southport (Regno Unito), con l'avvocato domiciliatario Albert Rodesch, del foro di Lussemburgo, 7-11, Route d'Esch, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata trasgredisce l'articolo 59 dello statuto del personale nonché l'articolo 9 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee. Infatti il ricorrente afferma che la decisione della convenuta di ritenerne irregolari le assenze e di sospendere il pagamento della retribuzione, adottata in mancanza di un controllo medico preliminare che le consenta di non prendere in considerazione i certificati medici presentati, è ingiustificata ed abusiva.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della divisione del personale del 4 ottobre 1990,
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso di bando di gara — Contratto per la prestazione di servizi d'assistenza tecnica per l'attuazione delle iniziative comunitarie Euroform, Now e Horizon

(91/C 86/14)

I. OGGETTO ED ELEGGIBILITÀ

1. Riassunto dell'oggetto del contratto

In vista della messa in opera delle azioni di sostegno per quanto riguarda l'animazione, la coordinazione e l'amministrazione tecnica delle iniziative comunitarie, la Commissione delle Comunità europee desidera contrattare i servizi di una società o di un organismo, che sarà incaricato dello svolgimento di tali compiti.

Più precisamente, la società scelta sarà responsabile, sotto l'autorità della Commissione, della gestione dell'assistenza tecnica relativa alle iniziative comunitarie, che comprenderà i seguenti compiti:

- a) appoggio della Commissione nella definizione dei principi operativi e della strategia a lungo termine delle iniziative comunitarie;
- b) preparazione dei seminari, workshop, tavole rotonde e conferenze richiesti dallo sviluppo delle azioni che costituiscono le iniziative comunitarie (ossia, preparazione della documentazione, calendario, logistica generale ecc.);
- c) ricerca e proposta, secondo le differenti localizzazioni e discipline, degli esperti tecnici necessari per la messa in opera delle misure d'appoggio;
- d) realizzazione, su richiesta della Commissione o degli stati membri, documenti di lavoro sui temi scaturiti dalla pratica quotidiana della messa in opera delle iniziative comunitarie;
- e) mantenimento del collegamento tra le diverse parti attive delle iniziative comunitarie;
- f) identificazione di operazioni con effetto moltiplicatore;

- g) studio e creazione di compartecipazioni transnazionali che associano in priorità azioni situate nelle regioni dell'obiettivo 1;
- h) creazione o sviluppo di strutture d'appoggio, come le reti;
- i) articolazione tra le iniziative comunitarie e gli altri programmi da esse sostenuti (Force, Eurotechnet, Leda, Ergo, Iris, Helios, ecc);
- j) aiuto agli operatori nel corso dello studio tecnico e finanziario delle domande di concorso, basandosi sulle strutture esistenti per la messa in opera dei programmi sostenuti dalle iniziative comunitarie;
- k) monitoraggio delle azioni, valorizzazione e diffusione d'informazioni sui lavori effettuati;
- l) stesura di un rapporto mensile sull'evoluzione della messa in opera delle iniziative comunitarie;
- m) incarichi relativi all'attuazione delle iniziative comunitarie, il cui espletamento sarà ritenuto opportuno dalla Commissione.

2. Organizzazioni candidate

- 2.1. L'organizzazione o la compartecipazione di organizzazioni interessate dovrà possedere degli uffici appropriati a Bruxelles o, in alternativa, essere pronta ad aprirne. Dovrà essere in grado di offrire delle conoscenze linguistiche in diverse lingue comunitarie. Avrà una conoscenza accertata dei settori connessi con la formazione professionale, specie per quanto riguarda le qualifiche, competenze e opportunità nuove scaturite dal completamento del mercato interno e i mutamenti tecnologici.

Avrà inoltre un'esperienza dimostrata nella formazione professionale dei gruppi target delle iniziative comunitarie, cioè le donne, i minorati ed i gruppi con difficoltà specifiche d'integrazione economica, sociale e professionale.

La società possiederà parimenti una buona conoscenza e una buona pratica delle reti comunitarie in fatto di formazione professionale, primordiale per l'assistenza tecnica per l'organizzazione di partecipazioni transnazionali. Infine la società vincitrice avrà corrispondenti nelle regioni dell'obiettivo 1, che sono le beneficiarie prioritarie di queste iniziative comunitarie, e avrà, nella misura del possibile, una certa familiarità con le procedure amministrative del FSE e dei programmi comunitari nel settore della formazione.

- 2.2. A titolo indicativo, sotto riserva di disposizioni particolareggiate che si troveranno nelle condizioni del contratto, la Commissione cerca di assicurarsi la collaborazione di un gruppo di 10 persone al massimo nel corso della fase preparatoria, per arricchirsi in seguito, fino a raggiungere un massimo di 20 persone per il 1° gennaio 1992.

3. Base giuridica

La base giuridica dell'assistenza tecnica prestata dalla società aggiudicataria è un contratto rinnovabile annualmente, da stipulare per la durata delle iniziative comunitarie, a partire dal settembre 1991. Il contratto conterrà le condizioni generali che la Commissione applica a questo tipo di contratto; per i particolari, ci si riporterà al fascicolo del bando di gara.

II. PROCEDURA DEL BANDO DI GARA

1. Condizioni del contratto

Il fascicolo contenente le condizioni del contratto può essere ottenuto rivolgendosi alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale dell'occupazione, delle relazioni industriali e degli affari sociali — V/D/1, Rue de la Loi, B-1049 Bruxelles — Sig. G. Katzourakis — a partire dal 15 aprile 1991.

2. Ricezione delle offerte

- 2.1. Le offerte devono pervenire alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale dell'occupazione, delle relazioni industriali e degli affari sociali — V/D/1, Rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, all'attenzione del Sig. G. Katzourakis, Arch 1/23, al più tardi il 9 maggio 1991, prima delle ore 17.00 se sono consegnate direttamente.

- 2.2. Le offerte devono pervenire:

- a) preferibilmente per via postale o
- b) depositate presso il funzionario indicato nel paragrafo precedente.

I plichi spediti per posta devono essere raccomandati.

- 2.3. Fa fede della data di consegna il timbro postale o la ricevuta datata e firmata dal funzionario della DG/V/D1 indicato per la ricezione delle offerte.

- 2.4. L'offerta deve pervenire in busta sigillata, mentre sulla busta più interna sarà indicata, oltre l'indirizzo specificato nel bando di gara, la dicitura: «Bando di gara N. V/91/002. Offerta di (nome dell'organizzazione). Non deve essere aperta dal servizio postale». Le buste autocollanti, suscettibili di essere aperte e richiuse senza che ne resti traccia, sono vietate.

- 2.5. L'offerta comporta imperativamente:

- gli statuti della persona morale offerente;
- l'organigramma dell'équipe incaricata del programma di lavoro;
- un preventivo dettagliato per i periodi di applicazione del contratto presentato sulla base delle condizioni del contratto, che tenga inoltre conto del fatto che la Commissione delle Comunità europee è esonerata dal pagamento di diritti e imposte di qualsiasi natura, compresa l'IVA.

- 2.6. L'offerta, che può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità, deve essere presentata in triplice copia, all'indirizzo summenzionato.

3. Modalità di selezione

- 3.1. Le offerte sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- la capacità dell'organizzazione, debitamente dimostrata dall'offerente, di soddisfare le esigenze riassunte nel presente avviso e specificate particolareggiatamente nelle condizioni del contratto;
- il preventivo proposto;

- le garanzie professionali e finanziarie presentate dall'offerente e la qualità della persona morale.
- 3.2. La durata di validità dell'offerta è di ~~!!!~~ X mesi, a partire dalla data limite di accettazione delle offerte.
- 3.3. L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata da una Commissione apposita, che procederà all'apertura delle medesime il giorno 9 maggio 1991, alle ore 17.00. Essa ha il compito di verificare se le modalità di consegna delle offerte sono rispettate.
- 3.4. La Commissione si riserva il diritto di trattare con la persona morale di sua scelta.
- 3.5. Gli offerenti saranno informati del seguito dato alla loro offerta.
- 3.6. Le condizioni finanziarie del contratto sono fissate in ecu. L'ammontare globale è stabilito al prorata del bilancio disponibile della Commissione.

Bando di gara per la creazione e la gestione di una struttura intermedia di supporto alla realizzazione di iniziative prese dalla Commissione nell'ambito dell'attuazione di interventi co-finanziati dai fondi strutturali

(91/C 86/15)

1. Commissione delle Comunità europee, Direzione generale delle politiche regionali, Edificio CSTM 8/151, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefono 32-2 236 07 19; telefax 32-2 236 43 15.
 2. Bando di gara tramite procedura aperta n. 91/04.
 3. ***Luogo di esecuzione:*** Bruxelles e regioni della Comunità.
 4. ***Oggetto:*** I quadri comunitari di sostegno e le forme di intervento che ne derivano sono, conformemente alla legislazione impostata con la riforma dei Fondi strutturali, da attuare nell'ambito della partnership.
- In questo contesto, la Commissione ha l'intenzione di farsi assistere da un organismo esterno le cui funzioni saranno di organizzare e gestire un numero limitato di iniziative della Commissione. Queste iniziative avranno un carattere orizzontale e mireranno, nell'ambito delle partnership, a facilitare l'attuazione degli interventi che sono co-finanziati dai Fondi strutturali.
- Le attività da svolgere avranno un carattere operativo. Esse concerneranno il management e l'organizzazione della logistica di azioni di ricerca preparatorie, di gruppi di lavoro, di seminari da tenere a livello nazionale e internazionale, nonché la responsabilità delle traduzioni, delle pubblicazioni e la diffusione dei lavori svolti nell'ambito delle suddette attività.
5. Il fascicolo di documentazione comprendente i termini di riferimento e il modulo di risposta può essere ottenuto, a titolo gratuito, rivolgendosi all'indirizzo indicato al punto 1. Le domande sono da indirizzare, esclusivamente per iscritto o per telecopiatrice.
 6. ***Termine per la richiesta di informazioni:*** 26. 4. 1991.
 7. ***Termine per il ricevimento delle offerte:*** 13. 5. 1991.
 8. ***Data di invio del bando:*** 22. 3. 1991.
 9. ***Data di ricevimento da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:*** 22. 3. 1991.

